

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 02/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in data 08/03/2010, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla CONSUMER ELECTRONICS S.P.A. avverso l'avviso d'accertamento n. R1M030000161/2009, emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO di LEGNANO ai fini I.R.PE.G., I.R.A.P., I.V.A., anno d'imposta 2003. L'Ufficio, tenuto conto delle risultanze dell'avviso d'accertamento R1M030A00311/2006 e dei Processi Verbali di Constatazione redatti dal Nucleo Polizia Tributaria di Milano in data 16/12/2003 e 29/01/2009, ha accertato la contabilizzazione di fatture d'acquisto soggettivamente inesistenti con riferimento al Processo Verbale di Constatazione redatto in data 11/06/2007 dal Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Imola (BO) nei confronti della società S.I.D.A.V. S.R.L., facente parte di un sistema fraudolento, fungendo da Stabilizzatore mediante interposizione tra imprese cartiere e rivenditori di materiale audio/video operanti in ambito nazionale. Negli anni 2003 e 2004 quest'ultima società ha avuto come fornitori la ditta NAPSTORE di Ma. Fr. e la società NAPSTORE S.R.L., costituite al precipuo scopo di utilizzare ed emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La merce, costituita prevalentemente da telefoni cellulari, veniva acquistata dalla S.I.D.A.V. S.R.L. e rivenduta alla CONSUMER ELECTRONICS S.P.A. a prezzi inferiori di circa il 20% rispetto ai prezzi proposti dal mercato ufficiale; in particolare con riferimento alla fattura n. 258 del 27/11/2003, portante un imponibile di € 99.085,00, con I.V.A. pari ad € 19.817,00, emessa dalla S.I.D.A.V. nei confronti della ricorrente risultava soggettivamente falsa, in quanto la merce costituita da n. 690 telefoni cellulari era stata oggetto di transazione tra l'effettivo fornitore comunitario e la CONSUMER ELECTRONICS S.P.A., quindi i vari passaggi intermedi mediante interposizione della S.I.D.A.V. e della NAPSTORE erano serviti unicamente per l'abbattimento del debito I.V.A. a fini evasivi nei confronti dell'Erario. Pertanto, ex art. 43, d.p.r. 600/1973 in relazione all'art. 37, legge 248/2006, è stata effettuata la ripresa fiscale di pari importo, privo dei requisiti essenziali per la deducibilità ex art. 109, d.p.r. 917/1986 ai fini I.R.PE.G. ed ex articoli 5 e 11 bis, d.lgs. 446/1997 ai fini I.R.A.P. ed è stato operato il recupero di € 19.817,00, illegittimamente detratti ai fini I.V.A. ex art. 19, d.p.r. 633/1972. La Commissione adita, dopo la disamina delle argomentazioni della società opponente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente ai costi recuperati a tassazione, respingendo nel resto.

In data 23/11/2010 la CONSUMER ELECTRONICS S.P.A., rappresentata e difesa dalla dott.ssa Mariella Giunta e dal dott. Gianluigi Brambilla, ha presentato atto d'appello, eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 212/2000, dell'art. 42, d.p.r. 600/1973 e dell'art. 56, d.p.r. 633/1972 con riferimento agli articoli 41 bis, d.p.r. 600/1973 e 54, comma 5, d.p.r. 633/1972, l'illegittimità della Sentenza impugnata per violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la carenza di responsabilità dell'appellante circa la falsità delle cessioni della merce, rappresentata da telefoni, e l'evasione d'imposta ascrittale dall'organo accertatore e che i rapporti commerciali erano stati intrattenuti con la S.I.D.A.V., la cui esistenza non era mai stata contestata, motivo per il quale il fatto che le ditte NEPSTORE fossero delle cartiere era circostanza irrilevante. L'appellante ha chiesto la riforma della Sentenza di primo grado circa la detraibilità dell'I.V.A. sulle fatture in contestazione e con memorie depositate in data 09/11/2011 ha confermato i propri assunti e le proprie conclusioni.

In data 27/01/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano ha presentato controdeduzioni ed appello incidentale relativamente al rilievo concernente l'indeducibilità dei costi ex art. 109, d.p.r. 917/1986, spese processuali rifuse.

L'appello presentato dalla CONSUMER ELECTRONICS S.P.A. è fondato, mentre l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate menzionata è infondato per i seguenti motivi.

La Commissione rileva che i rapporti commerciali sono stati intrattenuti unicamente tra la CONSUMER ELECTRONICS S.P.A. e la S.I.D.A.V. S.R.L. e ciò è stato dimostrato dall'appellante mediante una copiosissima, analitica e precisa documentazione contabile e finanziaria, versata in causa in primo grado di giudizio e richiamata dettagliatamente nella presente sede. Le vendite con ricarichi negativi tra le ditte NAPSTORE e la S.I.D.A.V. erano relative a rapporti commerciali tra soggetti terzi, di cui l'appellante non era a conoscenza e non è stato dimostrato dall'accertatore che lo fosse. Aggiungasi soprattutto che gli acquisti da S.I.D.A.V. avvenivano a prezzi di mercato, circostanza provata dai prospetti in cui sono stati messi in comparazione i prezzi di acquisto dei prodotti da S.I.D.A.V. ed i prezzi d'acquisto degli stessi prodotti da terzi, non essendo S.I.D.A.V. l'unico fornitore di telefoni per l'appellante. Da detto raffronto non risulta emergere alcun vantaggio economico - finanziario, messo in atto a scopo evasivo d'imposte, al contrario dal prospetto evidenziato a pagina 11 del Processo Verbale di Costatazione redatto in data 29/01/2009, menzionato in narrativa, risulta che varie fatture portano un ricarico in linea o superiore al mercato. In ogni caso i verificatori prima e l'Ufficio successivamente non dimostrano che l'operato della CONSUMER ELECTRONICS S.P.A. fosse illegittimo, così come preteso dall'Ufficio stesso. Inoltre i pagamenti avvenivano regolarmente e non mediante assegni circolari o bonifici urgenti, bensì con assegni bancari intestati alla S.I.D.A.V., incassati successivamente dalla medesima. In base alla documentazione prodotta, quindi, vi è prova che alla cessionaria appellante non possa essere attribuita alcuna responsabilità circa la consapevolezza che la S.I.D.A.V. fosse coinvolta ed operante in un circuito di cartiere, mancando la dimostrazione di ciò, nonché che la stessa, operante in buona fede, avrebbe potuto venire a conoscenza di detti fatti fraudolenti, mediante l'utilizzo della normale diligenza ; valgano in punto le statuizioni della Corte Suprema di Cassazione (Sent. 1950/2007) e della Corte di Giustizia Europea, Sentenze del 12/01/2006 - Optigen Flucrum, Bond House -; dell'11/05/2006 – FTI -;del 06/07/2006 - Kittel Computime, Recolta Recycling -.

Ciò premesso e considerato l'operato dell'Agenzia delle Entrate menzionata ex art. 43, d.p.r. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 37, commi 24 - 26, d.l. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006 ed ex art. 109, d.p.r. 917/1986 circa la ripresa a reddito dell'importo di € 99.085,00, ritenuto privo dei requisiti essenziali per la sua deducibilità fiscale, nonché ex articoli 5 e 11 bis, d.lgs. 446/1997, ai fini I.R.A.P. ed ex art.19, d.p.r. 633/1972 relativamente al recupero dell'I.V.A. illegittimamente detratta per € 19.817,00 è illegittimo. Ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motivata esposta.

P.Q.M.

Accoglie l'appello della CONSUMER ELECTRONICS S.P.A. e respinge l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.